



AS FO
Azienda sanitaria
Friuli Occidentale



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

SICUREZZA SUL LAVORO: ADEMPIMENTI PREVISTI – Revisione 00_2025 del 01.12.2025

In fase di revisione 2025

La check list proposta elenca i principali documenti relativi alla **sicurezza sul lavoro di cui le ditte devono essere in possesso**.

Da questa lista **sono esclusi** i documenti (ad esempio relativi alla tutela dell'ambiente, alla gestione dei rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare con il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108).

Il contenuto della check list riguarda tutte le aziende/ditte in cui sono *presenti lavoratori dipendenti o equiparati* (vedi artt. 2 e 3 del D.Lgs 81/08 per definizioni e campo di applicazione).

Ai **lavoratori autonomi** di cui all'art. 2222 del Codice Civile, **ai componenti delle imprese familiari** di cui all'art. 230 bis del Codice Civile, **ai coltivatori diretti, ai soci delle società semplici del settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti**, si applicano comunque le previsioni dell'art. 21 del D.Lgs. 81/08:

- Obbligo di usare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del D.Lgs 81/08
- Obbligo di dotarsi di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al *Titolo III*
- Obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento nel caso in cui operino in appalto o sub appalto
- Beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (ad es. utilizzo DPI III cat. – corso PIMUS art. 136 comma 8 allegato XXI) oltre che ad altri corsi di formazione previsti da norme speciali (ad es. siti confinati, uso attrezzature di lavoro per cui serve specifica abilitazione, rimozione materiale contenente amianto).

Alcuni documenti, individuati dal simbolo (*), devono essere *conservati* **OBBLIGATORIAMENTE** nella sede dell'unità locale a cui si riferisce il documento, a disposizione del personale che effettua la vigilanza. L'indisponibilità degli stessi presso l'unità produttiva è sanzionata a prescindere dalla loro esistenza in altra sede aziendale o presso i consulenti.

In alcuni casi, per facilitare il riferimento alle norme, gli adempimenti vengono indicati separatamente e in modo analitico; è tuttavia possibile che un **unico documento** abbia i contenuti necessari e i requisiti per adempiere a più di uno degli obblighi riportati nelle tabelle successive.

Documento redatto in collaborazione con la COMMISSIONE SICUREZZA degli Ordini e Collegi Professionali aderenti di Pordenone.

Eventuali quesiti sugli argomenti trattati possono essere posti alla SC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Via della Vecchia Ceramica n.1 –Pordenone-

Tel. 0434 369811 (segreteria) E-mail (PEC): asfo.protgen@certsanita.fvg.it



AS FO
Azienda sanitaria
Friuli Occidentale



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

INDICE DELLA CHECK LIST

a) VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI.....	3
b) SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	26
c) DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA	27
e) REGISTRO DEGLI INFORTUNI	53
f) SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE.....	53
g) ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI.....	61
h) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI).....	71
i) GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	73
j) CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI	74
k) REGISTRI E COMUNICAZIONI VARIE	79

a) VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
1 - Documento di valutazione dei rischi corredato dalle relazioni tecniche sotto elencate	D.Lgs. 81/08: art. 17 c. 1 lett. a art. 28-29 Decreto Interministeriale 30/11/2012: procedure Standardizzate <u>Decreto interministeriale del 30/11/2012</u>	Il datore di lavoro deve valutare TUTTI i rischi. Le aziende fino a 10 addetti devono produrre un documento elaborato secondo le procedure standardizzate del Decreto 30/11/2012, con le seguenti esclusioni: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Anche le aziende fino a 50 addetti possono utilizzare le procedure standardizzate sopra indicate., con le seguenti esclusioni: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) citate sopra; b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; Il numero di addetti è riferito all'unità locale oggetto della valutazione.	Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall'inizio attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		INCLUDE: le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento.			
2 - Valutazione stress lavoro correlato	art. 28 c. 1bis Lettera Circolare 18/11/2010 del Ministero del Lavoro <u>Lettera circolare del 18/11/2010</u>	La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del Medico Competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST). Vedi anche linee guida del coordinamento tecnico interregionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro	Come sopra relativamente ad eventuali variazioni significative del ciclo produttivo. In ogni caso va previsto un monitoraggio periodico calendarizzato. aggiornamento previsto a seconda della metodologia Indicativamente ogni 2 o 3 anni.		
3 - Valutazione dei rischi per la Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza/puerperio (fino a 7 mesi di vita del bambino)	D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1 art 190 c.1.lett.c (rumore) art.202 c.5 lett.c (vibrazioni) art.209 c. 5 lett.d (campi elettromagnetici) D.Lgs 151/01: artt. 7-11-12	Obbligatoria quando vi sono donne addette alla lavorazione , indipendentemente dalla presenza di gravidanza/puerperio. Le lavoratrici devono essere informate dell'esito della valutazione e delle modalità per prevenire i rischi. (lavorazione compatibile con gravidanza/puerperio, lavorazione non adeguata e pertanto richiesta di astensione obbligatoria all'ITL)	Come sopra		
4 - Valutazione dei rischi tutelando le differenze di genere, l'età, la provenienza da altri Paesi e i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la	D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1 legge 17 ottobre 1967, n. 977 , "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti", successivamente modificata, a seguito del recepimento della normativa comunitaria, dai	Obbligatoria in caso di lavoratori minorenni. Gli studenti, che frequentano l'azienda per l'alternanza scuola lavoro oggi denominata "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO), non sono equiparati ai lavoratori minorenni. (DM n. 774 del 4 settembre 2019, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha adottato le <u>Linee guida relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.</u>)	Come sopra (per lavoratori minorenni) Per studenti: Inserire tale valutazione se si è un'azienda che partecipa ai percorsi PCTO, la rivalutazione è opportuno sia fatta annualmente in occasione del PCTO		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
prestazione di lavoro	D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e D.lgs. 18 agosto 2000, n. 262. <u>DM n. 774 del 4 settembre 2019</u> studenti in PCTO				
5 - Valutazione di tutti gli agenti fisici (incluso microclima e atmosfere iperbariche)	D.Lgs. 81/08; art. 181 Attenzione alla nota del 26/07/2022, prot. n. 4753 Oggetto: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative. <u>LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DI PROTOCOLLI TECNICI DI MANUTENZIONE PREDITTIVA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (G.U. N.256 DEL 03/11/2006)</u> <u>Procedure operative per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento dell'aria</u> (Accordo del 7 febbraio 2013, Repertorio Atti n. 55)	Obbligatoria per individuare l'eventuale esposizione ad agenti fisici.	Vedi documento valutazione dei rischi. Ad ogni cambio ciclo/contesto produttivo/cambio attrezzature utilizzate. Qualora la sorveglianza sanitaria richieda una revisione. In ogni caso almeno ogni quattro anni .		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
5.1 - Misura del livello di esposizione a rumore	D.Lgs 81/08: art. 190 (in particolare il comma 2) Attenzione alla Lettera circolare del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148781 Oggetto: Aggiornamento Banca Dati del CPT di Torino	La misura è obbligatoria quando dalla valutazione preliminare si può fondatamente ritenere che sia possibile superare il valore inferiore di azione (80 dBA) L'emissione acustica di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.	Vedi documento valutazione dei rischi. Ad ogni cambio ciclo/contesto produttivo/cambio attrezzature utilizzate. Qualora la sorveglianza sanitaria richieda una revisione. In ogni caso almeno ogni quattro anni .		
5.2 - Misura del livello di esposizione a vibrazioni	D.Lgs 81/08: art. 202 (in particolare il commi 1 e 2)	Obbligatoria (comunque è il metodo di riferimento) quando non sono disponibili appropriate informazioni o banche dati sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature utilizzate	Vedi documento valutazione dei rischi. Ad ogni cambio ciclo/contesto produttivo/cambio attrezzature utilizzate. Qualora la sorveglianza sanitaria richieda una revisione. In ogni caso almeno ogni quattro anni .		
5.3 - Calcolo o misura del livello di esposizione a campi elettromagnetici e programma delle misure di prevenzione e protezione	D.Lgs 81/08: art. 209 (in particolare comma 2)	È obbligatorio valutare e, quando necessario, misurare e/o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici, a cui possono essere esposti i lavoratori. Per la valutazione è possibile utilizzare dati relativi alle emissioni forniti dal fabbricante o dal distributore della sorgente, oppure dati reperibili dalle banche dati delle Regioni e dell'INAIL, come quelli disponibili sul Portale Agenti Fisici. Qualora tali dati non siano reperibili, sarà necessario intraprendere misurazioni specifiche oppure valutare l'esposizione mediante calcolo. A seguito della valutazione dei rischi, deve essere elaborato il programma di misure di prevenzione e protezione.	Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni .		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		<i>Possibile fare riferimento a INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DA AGENTI FISICI ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 Documento approvato dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro in data 5/12/2022.</i>			
5.4 - Calcolo o misura del livello di esposizione a radiazioni ottiche artificiali e programma delle misure di prevenzione e protezione.	D.Lgs 81/08: art. 216	È obbligatorio valutare e, quando necessario, misurare e/o calcolare i livelli delle radiazioni ottiche artificiali (radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse), a cui possono essere esposti i lavoratori. Per la valutazione è possibile utilizzare dati relativi alle emissioni forniti dal fabbricante o dal distributore della sorgente, oppure dati reperibili dalle banche dati delle Regioni e dell'INAIL, come quelli disponibili sul Portale Agenti Fisici. Qualora tali dati non siano reperibili, sarà necessario intraprendere misurazioni specifiche oppure valutare l'esposizione mediante calcolo. A seguito della valutazione dei rischi, deve essere elaborato il programma di misure di prevenzione e protezione <i>Possibile fare riferimento a INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DA AGENTI FISICI ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 Documento approvato dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro in data 5/12/2022</i>	Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni .		
5.5 - Valutazione dell'esposizione a radiazioni ottiche naturali e programma delle misure di prevenzione e protezione	D.Lgs 81/08: art. 28	Obbligatoria in tutti i casi nei quali il processo lavorativo o la mansione comportino una significativa esposizione del lavoratore alla radiazione solare. A seguito della valutazione dei rischi, deve essere elaborato il programma di misure di prevenzione e protezione	Vedi documento valutazione dei rischi.		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
5.6 – Valutazione dell'esposizione a radiazioni ionizzanti e programma delle misure di prevenzione e protezione Zaccaria (tramite Callegaro M.) [Ok]	D.Lgs 101/2020 D.Lgs 25/11/2022 n. 203 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 101/2020) Aree prioritarie in Friuli Venezia Giulia: elenco pubblicato in G.U. n. 299 del 21/12/24 (Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1622 del 31 ottobre 2024)	Obbligatoria in qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti naturali (RADON) o artificiali (sorgenti radioattive o tubi RX). La valutazione rischio RADON deve essere eseguita in (art. 16 D.Lgs. 101/20): - luoghi di lavoro sotterranei; - luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di rischio prioritarie; - specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon (locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell'acqua in vasca aperta, impianti di imbottigliamento delle acque minerali, centrali idroelettriche); - stabilimenti termali. A seguito della valutazione dei rischi, deve essere elaborato il programma delle misure di prevenzione e protezione comprensivo di piano formativo per i dipendenti (azione 3.3. PNAR). La legge individua specifici obblighi per gli esercenti degli edifici interessati prevedendo la misura della concentrazione del gas radon e, se i valori riscontrati superano il livello di riferimento, l'attuazione di misure correttive mirate a ridurre le concentrazioni.	Vedi documento valutazione dei rischi. RADON Esecuzione Completamento delle misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi dall'inizio attività o dalla definizione pubblicazione delle aree prioritarie a rischio o dalla pubblicazione identificazione delle specifiche tipologie di luogo di lavoro nel Piano nazionale. Nei luoghi di lavoro in locali semi sotterranei e situati al piano terra entro 18 mesi dalla definizione dall'individuazione delle aree prioritarie a rischio. La periodicità dei monitoraggi varia in funzione dei valori misurati della concentrazione media annua di attività di radon in aria se inferiore o superiore al livello di riferimento (300 Bq/m³)- ogni quattro o otto anni. In caso di superamento		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
			l'esercente è tenuto a porre in essere misure correttive (avvalendosi dell'EIRR) da completare entro due anni, da verificare mediante nuova misurazione. Le misurazioni devono inoltre essere eseguite ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o volti a migliorare l'isolamento termico (vedi art. 17 D.Lgs 101/2020)		
6 - Valutazione preliminare degli agenti chimici con allegate schede di sicurezza Zaccaria [Ok]	D.Lgs 81/08: art. 223, 225 Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH) <u>Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006</u> modificato dal REG. 878/2020 Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP) <u>REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008</u> D.Lgs. n. 39 del 15/02/2016 recepisce la Direttiva 2014/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE,	Obbligatoria per individuare l'eventuale esposizione ad agenti chimici. Devono essere valutati TUTTI gli agenti chimici PRESENTI (compresi quelli che si sviluppano durante le lavorazioni) anche per operazioni di manutenzione, pulizia e gestione rifiuti. Le schede di sicurezza dei prodotti chimici devono rispettare i contenuti del Reg. REACH come modificato dal REG. 878/2020	La valutazione del rischio deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività e periodicamente in occasione di mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele Reg. UE 2025/1731: nuove regole per sostanze CMR (cancerogene, mutagene, reprotossiche)	Tra fine 2024 e inizio 2025 sono entrate in vigore delle modifiche agli art.li 223 e 225 del D.lgs 81/08 che in sostanza prevedono: - estensione della tutela anche alle sostanze tossiche per la riproduzione (reprotossiche), classificate come categoria 1A o 1B secondo il Regolamento CLP. - introduzione di nuovi valori limite biologici e professionali. - rafforzamento della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti. - obbligo di valutazione accurata del rischio chimico, anche per esposizioni potenziali. - priorità alla sostituzione delle sostanze pericolose, e in alternativa uso di sistemi chiusi o riduzione al minimo del rischio.			
6.1 - ULTERIORE valutazione maggiormente dettagliata dei rischi dovuti agli agenti chimici e MISURA dell'esposizione ad agenti chimici	D.Lgs 81/08: art. 223 comma 5 D.Lgs 81/08: art. 225 comma 2 Allegato XLI	La valutazione di rischio IRRILEVANTE per la salute e BASSO per la sicurezza deve essere riservata ai casi in cui non sono presenti agenti chimici o sono presenti in condizioni tali da far ritenere che il rischio sia "come se non ci fossero". Se gli agenti chimici vengono usati o si sviluppano nelle lavorazioni, è più prudente valutarli dettagliatamente come non irrilevanti ed attuare le misure di protezione idonee.	Come sopra.		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
Zaccaria [Ok]		Misura di esposizione agli agenti chimici: Obbligatoria quando non può essere dimostrato con altri mezzi un adeguato livello di prevenzione e protezione. Il senso della misura non è tanto quello di fare la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione quanto quello di dimostrare che le misure adottate consentono di raggiungere un sufficiente livello di sicurezza.	La misura deve essere ripetuta in base ai risultati ottenuti, anche in rapporto ai limiti di esposizione . Vedi norma UNI EN 689		
6.2 - Trasmissione fascicolo SCIP per articoli contenenti sostanze particolarmente pericolose Zaccaria [Ok]	DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che ha modificato l'articolo 180 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 (comma 3)	Obbligatorio: A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore (inteso produttore, importatore, assemblatore, distributore ad eccezione dei rivenditori che forniscono direttamente ed esclusivamente i consumatori finali) di un articolo, contenente una sostanza soggetta ad autorizzazione ai sensi del REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH), in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso, trasmette le informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia (database SCIP).	Prima dell'immissione sul mercato dell'articolo.		
6.3 - Formazione per l'utilizzo sicuro dei diisocianati	REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 della COMMISSIONE del 3 agosto 2020 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze	Obbligatorio: A partire dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali di prodotti nei quali la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia superiore allo 0,1 % in peso, devono aver completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele. Tale formazione è oggetto di aggiornamento ogni 5 anni.	Entro il 24/08/2023 con aggiornamento quinquennale .		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.				
6.4 - Valutazione dei rischi di incidenti rilevanti da agenti chimici per l'ambiente interno ed esterno (che non rientrano in direttiva Seveso ovvero sono sotto soglia del limite inferiore della direttiva SEVESO)	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n.105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.	Obbligatorio nelle attività industriali in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I (soglia inferiore); il gestore è tenuto a valutare nel documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/08 le sostanze indicate in allegato I presenti, o potenzialmente presenti, nell'attività dell'Azienda e a implementare apposite procedure che consentano il monitoraggio delle giacenze di tali sostanze per prevenire in ogni momento il superamento dei limiti di soglia inferiore riportati in allegato.	Controllare periodicamente di essere sotto soglia.		
6.5 - Utilizzo di gas tossici	R.D. 147/1927	Necessita di specifica autorizzazione per acquisto, utilizzo, conservazione e custodia, trasporto di GAS tossici. La domanda di autorizzazione deve essere indirizzata a seconda dei casi al Questore o al Sindaco Chi maneggia direttamente gas tossici (es. operazioni di utilizzo, travaso, manipolazione) deve essere in possesso di una patente di abilitazione rilasciata dopo esame teorico-pratico. La patente è personale e ha validità quinquennale, con obbligo di revisione.	Prima dell'acquisto o dell'inizio dell'attività		
7 - Valutazione degli agenti cancerogeni o mutageni Venturini	D.Lgs 81/08: art. 236	Obbligatoria per individuare l'eventuale esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. La valutazione include i seguenti dati: a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali di cui all'ALLEGATO XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;	Il documento di valutazione deve essere aggiornato ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo e in ogni caso almeno ogni tre anni .		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele eventualmente utilizzate come sostituti. Obbligatoria per individuare l'eventuale esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'ALLEGATO XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione; b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;			

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione oltre a quanto previsto da questo specifico articolo, il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.			
8 - Valutazione dell'esposizione ad amianto con eventuale misura dell'esposizione	D.Lgs 81/08: art. 248 art. 249 D.M. 6 Settembre 1994	L'uso dell'amianto è vietato; l'attuale esposizione è riferibile a manufatti contenenti amianto presenti prima del 1992 o ad attività di bonifica, manutenzione e gestione di rifiuti degli stessi. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al	Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione dei rischi ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori ad amianto.		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuarsi. Secondo il D.M. 6 Settembre 1994 quando sono presenti Materiali Contenenti Amianto (MCA) il proprietario dell'immobile o il responsabile dell'attività deve predisporre un programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto, e designare una figura responsabile per la gestione del problema amianto (RRA - Responsabile del Rischio Amianto)			
8.1 Presentazione del piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/06	D.Lgs 81/08: art. 250 (Notifica) art. 256 (Piano di lavoro) art..258 (formazione dei lavoratori) art. 259(sorveglianza sanitaria) DM 06/09/1994 Punto 4 "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione" <u>DM 06/09/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</u>	Da attuare in presenza di materiali contenenti amianto. Deve essere disponibile idonea documentazione. Deve essere designato un responsabile. Deve essere effettuato dal proprietario dell'immobile Il datore di lavoro dell'impresa che effettua la bonifica, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori Deliberazione 30 marzo 2004: <u>Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto:</u> 1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le attività di cui alla categoria 10 dell'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono ripartite in: a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili	Controllo annuale se presente materiale in matrice friabile		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	Articolo 212 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152. comma 5 5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune	contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. 2. L'iscrizione nella categoria 10 per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a) del medesimo comma			

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.				
9 - Valutazione dei rischi ergonomici	D.Lgs 81/08: art. 168 Allegato XXXIII	Obbligatoria qualora siano presenti attività che ricadano in una o più delle casistiche di seguito elencate. In caso le norme della serie ISO 11228 o la ISO TR 12295 non consentano la valutazione dell'attività occorre verificare la presenza di metodi riconosciuti alternativi (MAPO per movimentazione dei pazienti)	Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall'inizio attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.		
9.1 - Sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi	D.Lgs 81/08: art. 168 Allegato XXXIII UNI ISO 11228-01	Obbligatoria qualora siano presenti attività di: Sollevamento/abbassamento di carichi superiori a 3 kg Trasporto di carichi superiori a 3 kg Deve essere eseguita una valutazione rapida (Condizione accettabile o condizione critica) o un calcolo dell'indice di rischio per la mansione o il compito tramite indici di rischio semplice, complesso, variabile o sequenziale			
9.2 - Attività di traino e spinta	UNI ISO 11228-02 ISO/TR 12295	Obbligatoria qualora siano presenti attività di traino e spinta a due mani con tutto il corpo Deve essere eseguita una valutazione rapida (Condizione accettabile o condizione critica) secondo ISO TR 12295 o una valutazione come da ISO 11228-2			

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
9.3 - Attività con movimenti ad alta frequenza di bassi carichi	UNI ISO 11228-03 ISO/TR 12295	Obbligatoria qualora siano presenti attività con una o più azioni ripetitive (compiti caratterizzati da cicli lavorativi ripetuti/ compiti durante i quali le stesse azioni lavorative vengono ripetute per più del 50% del tempo) degli arti superiori con una durata totale di 1h o più a turno Deve essere eseguita una valutazione rapida (Condizione accettabile o condizione critica) secondo ISO TR 12295 o una valutazione con calcolo di indice di rischio (tramite check list o indice OCRA)			
9.4 - Posture incongrue	ISO/TR 12295 ISO 11226	Obbligatoria qualora siano presenti attività con posture di lavoro statiche che coinvolgono testa/collo, tronco e/o arti superiori e inferiori) con posizioni mantenute per più di 4 secondi e ripetute per una parte significativa del turno lavorativo Deve essere eseguita una valutazione rapida (Condizione accettabile o condizione critica) secondo ISO TR 12295 o una valutazione secondo ISO 11226			
10 - Valutazione del rischio dovuto ad atmosfere esplosive. Documento sulla protezione contro le esplosioni. Zaccaria [Ok]	D.lgs. 81/08: art. 17 art. 28 art. 29 Titolo XI: artt. dal 287 al 297 Allegato XLIX Allegato L D.M. 03/08/2015: Sezione V Cap. V.2 D.lgs. 85/2016 D.lgs. 233/2003 D.P.R 462/2001	Obbligatoria per individuare la possibilità di formazione di miscele esplosive (miscela con aria e sostanze infiammabili) in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta. Riscontro documentale: - Documento sulla protezione contro le esplosioni (DPCE) ove presenti zone pericolose. - Classificazione in zone delle aree con pericolo di esplosione ai sensi dell'ALLEGATO XLIX; - Indicazione dei luoghi ove si applicano le prescrizioni minime di cui all'ALLEGATO L. - Adozione di accorgimenti per l'impiego sicuro delle attrezzature di lavoro.	Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall'inizio attività ove siano individuate. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) tutte le volte che i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione abbiano subito modifiche, ampliamenti o		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		Denuncia e verifiche degli impianti elettrici ubicati nelle zone 0,1,20,21 all'ASL/ARPA e INAIL	trasformazioni rilevanti per il rischio esplosione. A seguito di tale rielaborazione, deve essere aggiornato contestualmente il Documento sulla protezione contro le Esplosioni (DPCE).		
11 - Valutazione del rischio dovuto ad agenti Biologici Venturini	D.Lgs 81/08: art. 271 Tenere presente anche Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (Approvato in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015)	Obbligatoria per individuare l'esposizione potenziale o certa ad agenti biologici. Deve contenere le indicazioni previste dal comma 5 dell'art. 271.	La valutazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività e nuovamente in occasione di modifiche dell'attività lavorative significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro ed in ogni caso trascorsi tre anni dall'ultima valutazione.		
11.1 - Autorizzazione all'uso di agenti biologici di gruppo IV rilasciata dal Ministero della Salute.	D.Lgs 81/08: art. 270 comma 1	Obbligatoria in caso di uso di agenti biologici di gruppo IV. Sono esclusi i laboratori di diagnostica (art. 270 comma 5)	Ha durata di 5 anni e deve essere integrata ad ogni variazione		
11.2 - Valutazione protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario	D.Lgs 81/08: art. 286 quinquies	Obbligatoria nel settore sanitario e deve includere la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative e le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei			

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.			
11.3 – Comunicazioni all'organo di vigilanza in merito all'uso di agenti biologici di categoria II e III	D.Lgs 81/08: Art. 269 comma 1	Deve contenere i dati identificativi dell'azienda, il nome del titolare e il documento di valutazione dei rischi	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori		
11.4 - Istituzione, trasmissione e tenuta del registro degli esposti e degli eventi accidentali con agenti biologici del gruppo 3 e 4 Trasmissione delle relative cartelle sanitarie e di rischio	D.Lgs 81/08: Art. 280 comma 1 Circolare Inail n. 22 del 15 maggio 2018	Il registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del RSPP. Il registro, istituito dal datore di lavoro ed integrato dalle note del MC, è ora telematico. (vedi nota a margine) Per ciascun lavoratore esposto va indicata l'attività svolta, l'agente biologico utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. Il datore di lavoro deve: • consegnare all'INAIL e all'organo di vigilanza (ASS – PSAL) copia dei registri di esposizione e delle variazioni intervenute ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'INAIL o l'Organo di vigilanza ne facciano richiesta; • comunicare a tali strutture la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione; • consegnare all'INAIL e all'Organo di vigilanza il registro in caso di cessazione dell'attività dell'impresa; Consegna inoltre all'INAIL per il tramite del Medico competente le cartelle sanitarie e di rischio. La suddetta documentazione è conservata dall'INAIL – DiMEILA, per 10 anni (o 40 anni in alcuni casi).	Istituzione immediata Trasmissione ogni tre anni o ogni qualvolta ne venga fatta richiesta <i>A seguito dell'entrata in vigore del Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 recante le regole tecniche per il funzionamento del Sinp, dal 12 ottobre 2017 è previsto che la trasmissione dei registri di esposizione ad agenti biologici avvenga esclusivamente per via telematica. A questo scopo l'Istituto ha predisposto un applicativo disponibile nella sezione del portale Inail dedicata ai servizi online, che sarà immediatamente fruibile</i>		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		richiedere all'INAIL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano esercitato attività che comportano l'iscrizione ai registri.	<i>dai titolari di posizione assicurativa. L'utilizzo di tale applicativo consente ai datori di lavoro di assolvere l'obbligo di invio dei registri verso Inail e Asl competenti con un'unica procedura</i>		
11.5 - Referto di malattia o di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici	D.Lgs 81/08: Art. 281 comma 2	I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici, trasmettono all'INAIL copia della relativa documentazione clinica. In azienda il compito è quindi del Medico Competente.	Ad ogni evento		
12 - Verbale della riunione periodica sulla sicurezza	D.Lgs 81/08: art. 35	Obbligatoria in tutte le aziende e unità produttive con più di 15 dipendenti. Fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori ha facoltà di richiederla. Partecipano almeno: DL, RSPP, MC, RLS Della riunione deve essere redatto un verbale	Almeno 1 volta all'anno o in caso di significativa variazione di esposizione al rischio.		
13. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) Zaccaria [ok]	D.Lgs 81/08: art. 26 (in particolare commi 3- 3bis – 3ter) Allegato XI	In caso di affidamento di lavori servizi e forniture a impresa appaltatrice o lavoratori autonomi sono sempre obbligatori: - la verifica dell'idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi richiedendo: "certificato di iscrizione alla CCIAA" e "autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale". - fornire ai soggetti coinvolti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate - lo scambio di informazioni, la cooperazione fra datori di lavoro (ivi compresi i sub-appaltatori) L'elaborazione del documento è	Prima di attivare l'appalto, il contratto d'opera o di somministrazione		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		Obbligatoria, in allegato al contratto d'appalto, da parte del datore di lavoro committente, ad esclusione di: servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali, lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno (sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato e rischi derivanti da cancerogeni, agenti biologici, atmosfere esplosive, attività in ambienti confinati o rischi particolari di cui all'allegato XI). Limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali il datore di lavoro committente, in alternativa al DUVRI, può nominare un proprio incaricato (in possesso di adeguata formazione, esperienza e capacità) per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento Ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere indicati i costi di sicurezza delle interferenze. Il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento. I datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto			
14 - Valutazione del Rischio Incendio Salon [ok]	D.Lgs 81/08: art. 17 art. 28 art. 29 art. 43 art. 46 DM 03/09/2021 art. 2 art. 3	Obbligatoria per tutte le aziende. Riscontro documentale: Valutazione del Rischio Incendio conforme agli art. 2 e 3 del DM 03/09/2021.	Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall'inizio attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	Allegato I D.M. 03/08/2015: Cap. G 2.6.1 D.P.R. 151/2011: Allegato I D.M. 07/08/2012: Allegato IV		evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.		
15 - Avvenuta presentazione della SCIA ai VV.F. Certificato Prevenzione Incendi in vigore dal 07.10.2011	D.Lgs 81/08: art.46 DPR 151/11 <u>D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.</u> D.Lgs 139/06 Capo III <u>D. L. 8 marzo 2006, n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229</u> DM 07/08/12 All. III (elenco dettagliato attività soggette) <u>DECRETO 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle</u>	Obbligatorio nelle attività soggette Al DPR 151/11 – D.M. 07/08/12. Per le categorie B e C è necessario anche l'esame del progetto: - per i nuovi impianti - quando vi è un aggravio del rischio dovuto alle modifiche. Per la categoria A è sufficiente la SCIA. Per la categoria C i controlli dei VV.F. avvengono entro 60 giorni dalla SCIA mentre per le categorie A e B i controlli avvengono a campione.	La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio attività o della modifica agli impianti. La richiesta di rinnovo va inviata ai Vigili del Fuoco ogni 5 o 10 anni in funzione del tipo di attività svolta come sancito dall'art. 5 del D.P.R. 151/11, allegando una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio e ulteriore documentazione come indicato nel D.M. 07/08/12.		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	<u>modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi.</u>				
16 - Valutazione Rischio Elettrico Salon [ok]	D.Lgs 81/08: art. 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86 in particolare: • art. 80 commi 1, 2, 3, 3 bis • c.1 - lettere a, b, c, d, e, g • c.2 - lettere a, b, c • c.3 - misure tecniche ed organizzative, DPI, procedure d'uso e manutenzione • art. 81 regola dell'arte • art. 82 lavori sotto tensione • art. 83 lavori in prossimità di parti attive • art. 84 valutazione rischio dovuto al fulmine • art.85 l'impianto elettrico come causa d'incendio • art. 86 controlli periodici (oltre agli obblighi del DPR 462/01) Norme CEI EN 50110-1 e 2; CEI 11-27 Esercizio degli impianti e elettrici e Lavoro elettrico; Organizzazione e gestione dei lavori elettrici, procedure di lavoro; Figure professionali (URI, RI, PL, PES, PAV)	Obbligatoria la presenza della dichiarazione di conformità ex art.7 del DM 22.01.08 n.37 completa degli allegati obbligatori. In mancanza della DI.CO., per gli impianti realizzati dopo la promulgazione della Legge 46/90 e fino all'entrata in vigore del DM 37/08, è possibile la sostituzione con la dichiarazione di rispondenza (DI.RI.) ex art.7 c.6 (http://www.cnpi.eu/wp-content/uploads/2016/12/Linee-Guida-Vol-IIWEB.pdf) Per gli impianti realizzati ante L.46/90 è necessaria una dichiarazione di conformità alla regola dell'arte (Legge 01.03.1968 n.186) corredata dalla documentazione dell'impianto Registro manutenzione. Contratti di appalto con ditta esterne per la verifica ai sensi delle CEI specifiche.	Verifiche periodiche ex art.4 DPR 462/01: ogni 2 anni per cantieri, luoghi ad uso medico e ambienti a maggior rischio d'incendio; ogni 5 anni per tutti gli altri. I controlli periodici secondo CEI 64-08 Parte 6 "Verifiche" ogni due anni e comunque in subordine al risultato della valutazione del rischio elettrico Valutazione del rischio dovuto al fulmine ogni 5 anni secondo CEI EN IEC 62858 o alla scadenza indicata nell'attestazione del numero (Ng) di fulmini per km²/anno Manutenzione periodica		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	Norma CEI 64-8 Requisiti per la progettazione e la realizzazione di un impianto elettrico utilizzatore di bassa tensione e costituisce il riferimento normativo CEI per eseguire impianti elettrici a regola d'arte, come espressamente richiesto dalla Legge 186/68 e dal DM 37/08 sulla sicurezza degli impianti tecnici all'interno degli edifici. Legge 186/68 D.M. 37/08 Norma CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori				

b) SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
1 - Tutta la Documentazione relativa ai sistemi di gestione e ai modelli organizzativi	D.Lgs 81/08: art. 30 art. 300 D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica DM 13/02/2014 procedure semplificate MOG "Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese", sono idonei ad avere "efficacia esimente" della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al d.lgs. n. 231/2001	L'adozione dei modelli è facoltativa. Se adottato ed efficacemente attuato ha efficacia esimente rispetto alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in caso di infortunio o malattia professionale. I modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o alla norma UNI ISO 45001 si presumono conformi ai requisiti.	L'adozione dei sistemi di gestione e dei modelli organizzativi è facoltativa e può essere effettuata in qualsiasi momento.		

c) DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
1 - Nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)	D.Lgs 81/08: art. 17 comma 1 lett. b) art. 34	Nei casi previsti dall'art. 34 può essere lo stesso datore di lavoro: 1. Aziende artigiane e industriali fino a <i>30 lavoratori</i> 2. Aziende agricole e zootecniche fino a <i>30 lavoratori</i> 3. Aziende della pesca fino a <i>20 lavoratori</i> 4. Altre aziende fino a <i>200 lavoratori</i> (1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. con le seguenti esclusioni: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.	Prima di iniziare l'attività.		
2 - Nomina requisiti degli addetti al servizio prevenzione e	D.Lgs 81/08: art. 31 - 32 – 33	Non è obbligatorio designare gli ASPP			

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
protezione (ASPP) e loro funzioni					
3 - Nomina del Medico Competente	D.Lgs 81/08: art. 18 – 38 – 39 – 41 integrato da Articolo 14 del D.L. n. 48/2023 come convertito dalla Legge n. 85/2023	La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi previsti dal D.Lgs 81/08 e qualora nella valutazione dei rischi di cui all'art. 28 risulti la presenza di un rischio per la salute dei lavoratori che richieda la visita preventiva da parte di un medico competente obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 41).	Prima di iniziare l'attività in quanto i lavoratori devono essere sottoposti a visita preventiva		
4 - Individuare il preposto o i preposti Zaccaria [ok]	D.Lgs 81/08: art. 18 co. 1 lett. b-bis	Secondo l'interpello 4/2024, laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente la propria attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali, potrebbe esserci la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.			
5 - Verbale di elezione o designazione del RLS	D.Lgs 81/08: art. 47-48-49-50	Eletto nelle aziende fino a 15 addetti, designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali nelle aziende con oltre 15 addetti. In caso di assenza di soggetti disponibili, è possibile ricorrere al RLS territoriale (RLST). Nel territorio di AsFO è disponibile il RLST per i seguenti settori: • Artigianato • Commercio • Edilizia In specifiche situazioni è previsto il rappresentante di sito produttivo (art. 49).	Contestuale all'elezione o designazione.		
6 - Attestato di comunicazione del nominativo del RLS	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. aa)	La comunicazione all'INAIL è prevista in via telematica.	In caso di nuova elezione o designazione. In sede di prima applicazione andava		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
all'INAIL (o assenza del RLS)			comunicato il nominativo del RLS in carica.		
7 - Designazione addetti squadra antincendio	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. b) art. 43	I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)	Prima di iniziare l'attività		
8 - Designazione addetti al primo soccorso	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. b) art. 43-45	I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)	Prima di iniziare l'attività		
9 - Deleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall'art. 17)	D.Lgs 81/08: art. 16	La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. La delega non esclude l'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro.	La delega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento.		
9.1 - Subdeleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall'art. 17)	D.Lgs 81/08: art. 16 comma 3bis	La subdelega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.	La subdelega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento.		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. La subdelega-non esclude l'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro e del subdelegante. Possono essere presenti ulteriori sub deleghe			

d) INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
1.0 Attestato di formazione datore di lavoro	D.Lgs 81/08 Art. 18 Accordo Conferenza Stato Regioni del 17/04/2025 Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008	Corso di durata 16 ore Datore di lavoro impresa affidataria (art. 97 co. 3 ter): Corso 16 ore + modulo cantieri 6 ore	Entro 24/05/2027		
1.1– Attestato di formazione del Datore di Lavoro che svolge le funzioni di RSPP Paternicò (parte attrezzature), ASFO (parte rimanente salvo conferma)	D.Lgs 81/08: art. 34 commi 2 e 3 Accordo Conferenza Stato Regioni del 17/04/2025 Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla	Corso di durata variabile in funzione del tipo di attività svolta in base al codice ATECO Modulo comune: 8 ore Modulo integrativo: 12-16 ore a seconda del codice ATECO Aggiornamento di durata 6-10-14 ore in funzione del tipo di attività svolta (come sopra). Sono esonerati dal corso (ma non dalla frequenza degli aggiornamenti, decorsi 5 anni dal 11/01/2012) i datori di lavoro: - che hanno già frequentato corsi conformi all'art. 3 del DM 16/01/1997 - esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 626/94	Aggiornamento a secondo codice ATECO: 6 ore rischio basso 10 ore rischio medio 14 ore rischio alto nel quinquennio anche in modalità e-learning		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 Accordo-Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ACCORDO 21 dicembre 2011 — sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo-Conferenza Stato-Regioni del 25/07/2012 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ACCORDO 25	- in possesso di formazione per i compiti del SPP (art. 32 D.Lgs 81/08).			

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	luglio 2012 «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» Accordo Conferenza Stato-Regioni 07/07/2016 Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.				

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
1.2 - Attestato di formazione del Datore di Lavoro che svolge le funzioni di RSPP (in alternativa al punto sottostante) Paternicò (parte attrezzature), ASFO (parte rimanente salvo conferma)	D.Lgs 81/08: art. 34 commi 2 e 3 Accordo Conferenza Stato Regioni del 17/04/2025 Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ACCORDO 21 dicembre 2011 – sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai	Corso di durata variabile 16-32-48 ore in funzione del tipo di attività svolta in base al codice ATECO (vedi allegato II dell'accordo 21/12/2011) o a seconda dell'attività effettivamente svolta dai propri dipendenti (punto 12 Accordo Stato Regioni 07/07/2016). Aggiornamento di durata 6-10-14 ore in funzione del tipo di attività svolta (come sopra). Sono esonerati dal corso (ma non dalla frequenza degli aggiornamenti, decorsi 5 anni dal 11/01/2012) i datori di lavoro: - che hanno già frequentato corsi conformi all'art. 3 del DM 16/01/1997 - esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 626/94 - in possesso di formazione per i compiti del SPP (art. 32 D.Lgs 81/08).	Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività per le nuove aziende. Aggiornamento a secondo codice ATECO: 6 ore rischio basso 10 ore rischio medio 14 ore rischio alto nel quinquennio anche in modalità e-learning		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ACCORDO 25 luglio 2012 «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» Accordo Conferenza Stato Regioni 07/07/2016 Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi				

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.				
1.3 – Attestato di formazione del dipendente o del consulente esterno che svolge le funzioni di ASPP/RSPP	D.Lgs 81/08: art. 32 art. 34 commi 2 e 3 Accordo Conferenza Stato Regioni del 17/04/2025 Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 Accordo Conferenza Stato Regioni del 26/01/2006 e s.m.i.	La formazione prevede 3 moduli: - Modulo A di 28 ore (commune a tutti) - Modulo B di 48 ore (commune a tutti) + Modulo B di Specializzazione 12-16 ore per alcuni codici ATECO - Modulo C di 24 ore per la funzione di RSPP Aggiornamento quinquennale: - ASPP 20 ore - RSPP 40 ore Le ore di aggiornamento possono essere distribuite nel quinquennio La formazione prevede 3 moduli (accordo 07/07/2016): A di 28 ore B di 48 ore + 12/16 ore per alcuni codici ATECO C di 24 ore Il percorso formativo varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato (possessione di lauree o altri requisiti che esonerano dai suddetti corsi) e del tipo di attività svolta dall'azienda (codice ATECO). Per la funzione di RSPP è obbligatoria la frequenza del modulo C, se non già compresa in appositi corsi universitari o master	I titoli devono essere posseduti prima della nomina. L'aggiornamento, per il solo modulo B, è quinquennale 40 ORE (anche in modalità e-learning per tutto il monte ore, partecipazione a convegni/seminari solo per il 50% del monte ore).		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo Conferenza Stato Regioni 07/07/2016 Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto				

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	legislativo 28 agosto 1997, n. 281.				
2 - Attestato di formazione dell'ASPP	D.Lgs 81/08: art. 32 Accordo Conferenza Stato Regioni del 26/01/2006 e s.m.i. Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo Conferenza Stato Regioni 07/07/2016 Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi	La formazione prevede 2 moduli: A di 28 ore B di 48 ore + 12/16 ore per alcuni codici ATECO La designazione di ASPP non è obbligatoria. La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto (possessione lauree o altri requisiti) designato e del tipo di attività svolta dall'azienda (codice ATECO).	I titoli devono essere posseduti prima della nomina. Aggiornamento: 20 ore nel quinquennio (anche in modalità e-learning per tutto il monte ore, partecipazione a convegni/seminari solo per il 50% del monte ore).		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.				
2 - Attestato di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare commi 10-11)	Obbligatorio se è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Durata minima 32 ore di cui 12 sui rischi specifici dell'attività produttiva. L'aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue per le aziende dai 15 ai 50 addetti e a 8 ore annue per le imprese con oltre 50 addetti.	Dopo l'elezione o la designazione Aggiornamento annuale in base alla contrattazione collettiva nazionale.		
3 - Attestato di formazione degli addetti alla squadra antincendio ed emergenze	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare comma 9) DM 02 settembre 2021 Articolo 5 c. 1 - Allegato III	Aziende di Livello 1 (ex Rischio basso) corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico) corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica) Aziende di Livello 2 (ex Rischio medio) corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico) corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico) Aziende di Livello 3 (ex Rischio alto) corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico) corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)	Prima della designazione aggiornamento quinquennale; formazione in videoconferenza sincrona solo per le parti teoriche L'aggiornamento degli addetti antincendio che al 4 ottobre 2022 hanno ricevuto la formazione base o l'aggiornamento da più di 5 anni, è da fare obbligatoriamente entro il 4 ottobre 2023		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		Lettera di designazione degli addetti alle emergenze e antincendio.			
3.1 - Attestato di idoneità tecnica al ruolo di addetto antincendio	Legge 609/1996 art. 3 <u>L.28 novembre 1996, n. 609 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto</u> DM 02 settembre 2021 Articolo 5 c. 2 - Allegato IV	Gli addetti antincendio devono superare una prova tecnica presso Comando VV.F. per i luoghi di lavoro di cui all'Allegato IV del DM 02 settembre 2021, ovvero: a. stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; b. fabbriche e depositi di esplosivi; c. centrali termoelettriche; d. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e. impianti e laboratori nucleari; f. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2; g. attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; h. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; i. interporti con superficie superiore a 20.000 m2; j. alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone; k. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; l. scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; m. uffici con oltre 500 persone presenti; n. locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; o. edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al	Prima della designazione		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m²; p. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; q. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; r. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36".			
4 - Attestato di formazione degli addetti al primo soccorso	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare comma 9) DM 388/2003	La durata del corso dipende dalla classificazione dell'azienda in funzione del rischio (categoria A = 16 ore, categoria B e C = 12 ore) Lettera di designazione degli addetti al primo soccorso.	Prima della designazione Aggiornamento: almeno triennale relativo alla parte pratica (aziende cat. A 6 ore, cat. B e C 4 ore)		
5 – Attestato di formazione generale e specifica dei lavoratori	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 1 Accordo Conferenza Stato Regioni del 17/04/2025	Il modulo generale 4 ore (comune a tutti i codici ATECO) I moduli specifici variano in funzione del rischio (settore ATECO): - rischio alto 12 ore - rischio medio 8 ore - rischio basso 4 ore Aggiornamento quinquennale (data fine corso attestato) con durata di 6 ore	COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Aggiornamento quinquennale		

	Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 Accordo Conferenza Stato-Regioni del 17/04/2025 Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008				
--	--	--	--	--	--

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ACCORDO 21 dicembre 2011 – sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ACCORDO 25 luglio 2012 «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni»				

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	Accordo Conferenza Stato Regioni del 07/07/2016				
6 - Attestato di formazione dei dirigenti	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 7 Accordo Conferenza Stato Regioni del 17/04/2025 Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano- ACCORDO 21 dicembre 2011 – sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro,	Durata: 12 ore Modulo aggiuntivo di 4 ore cantieri per dirigenti di cui all'art. 97 co. 3 ter. Aggiornamento quinquennale con durata di 6 ore Obbligatorio se ci sono dirigenti. I contenuti della formazione e la durata (16 ore) previsti dagli accordi non sono vincolanti; tuttavia, se si discostano da quelli indicati, il datore di lavoro ha l'onere di provare che la formazione erogata è adeguata e specifica. La formazione per i dirigenti è sostitutiva rispetto a quella per i lavoratori. Aggiornamento 6 ore.	COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Aggiornamento quinquennale		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ACCORDO 25 luglio 2012 «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» Accordo Conferenza Stato Regioni 07/07/2016				
7 - Attestato di formazione dei preposti	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 7 7ter (introdotto dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215) Accordo Conferenza Stato Regioni del 17/04/2025	Si accede dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori Durata: 12 ore Aggiornamento: Biennale	COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Aggiornamento biennale		

	Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ACCORDO 21 dicembre 2011 – sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012	Obbligatorio se ci sono preposti. I contenuti della formazione e la durata (16 ore) previsti dagli accordi non sono vincolanti; tuttavia, se si discostano da quelli indicati, il datore di lavoro ha l'onere di provare che la formazione erogata è adeguata e specifica. La formazione per i preposti è integrativa rispetto a quella per i lavoratori. oltre alla formazione prevista dai lavoratori, sono previste 8 ore di formazione aggiuntiva. Art. 7ter La formazione e l'aggiornamento periodico devono essere svolti interamente con modalità in presenza e devono essere ripetuti con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. In ATTESA DI NUOVO ACCORDO STATO REGIONI! Aggiornamento 6 ore.	Aggiornamento quinquennale (secondo Accordo Stato Regioni 2011) Biennale (secondo art 7ter DLgs 81/08)		
--	--	---	---	--	--

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ACCORDO 25 luglio 2012 «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni»				
8 - Aggiornamento Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione	Accordo Conferenza Stato Regioni del 17/04/2025 Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008	Aggiornamento quinquennale durata 40 ore L'incarico non è esercitabile se non si completa l'aggiornamento	L'incarico non è esercitabile se non si completa l'aggiornamento		
9 - Formazione datore di lavoro	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 7 In ATTESA DI NUOVO ACCORDO STATO REGIONI	In attesa di nuovo accordo stato regioni	In attesa di nuovo accordo stato regioni		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
9 - Attestato di formazione ed abilitazione degli addetti ad attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione Paternico	D.Lgs 81/08: art. 73 comma 5 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 <u>Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 25 luglio 2012-«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni»</u> Circolare Min. Lav. n°12 del 06/03/2013 Circolare n. 45/2013 del 24/12/2013 Differimento del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole Circolare n. 34/2014 del 23/12/2014 Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali	Obbligatorio se sono utilizzate attrezzature che richiedano conoscenze e responsabilità particolari come da D.Lgs 81/08 (es. gru fisse, macchine movimento terra con massa operativa inferiore a quelle richieste dall'accordo stato regioni, carrelli commissionatori con uomo in piedi...) Nei casi delle seguenti attrezzature i corsi devono essere effettuati secondo l'accordo stato regioni del 25/07/2012 da parte di un ente formatore e docenti aventi i requisiti previsti: - Piattaforme di lavoro mobili elevabili con altezza superiore a 2 m con stabilizzatori - Piattaforme di lavoro mobili elevabili con altezza superiore a 2 m senza stabilizzatori - Gru a torre a rotazione bassa - Gru a torre a rotazione alta - Gru mobili - Gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile - Gru per autocarro - Carrelli industriali semoventi con operatore a bordo su sedile - Carrelli semoventi a braccio telescopico - Carrelli/sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi. - Trattori agricoli o forestali - Escavatori idraulici con massa operativa maggiore di 6000 kg - Escavatori a fune - Pale caricatori frontali con massa operativa maggiore di 4500 kg - Terne - Autoribaltabili a cingoli con massa operativa maggiore di 4500 kg - Pompe per calcestruzzo - Macchine raccogli frutta (carro raccogli frutta)	I corsi possono essere svolti in conformità all'accordo del 25/07/2012 ma concludersi entro il 26/05/2026 Il corso deve essere effettuato prima dell'uso dell'attrezzatura da tutti gli operatori (sia lavoratori che datori di lavoro). Sono esonerati gli operatori che non eseguano attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura (semplice spostamento a vuoto, manutenzione ordinaria e straordinaria ecc..) Rinnovo dell'abilitazione quinquennale.		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	Articolo 73-bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore Accordo Conferenza Stato Regioni del 17/04/2025 Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.	- Caricatori per la movimentazione di materiali (rottami, rifiuti, ecc.) per mezzo di un organo di presa - Carroponte Il corso deve essere specifico per la tipologia di attrezzatura utilizzata (es. l'abilitazione per gru a torre a rotazione bassa non è valido per la gru a torre a rotazione alta). Qualora alle attrezzature siano abbinati accessori, tali che l'attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una attrezzatura diversa compresa nell'accordo stato regioni del 25/07/2012, è necessaria l'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo. (es. un carrello telescopico con uso di argano di sollevamento rientra nelle gru mobili)			
10 - Attestato di formazione su rischi specifici previsti dai titoli successivi al I del DLgs.81/08	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 3 art. 71 comma 7, 73, 77, 97, 116, 145, 164, 169, 177, 184, 191, 192, 195, 203, 210-bis, 227, 239, 258, 278, 286-sexies, 294-bis	Obbligatorio se sono presenti le situazioni riferibili agli articoli citati o ad altre norme vigenti. Rientra nella responsabilità del datore di lavoro valutare i crediti formativi e fornire la formazione necessaria oltre a quella prevista dal titolo I. Per l'art. 136 comma 6 vedi sotto: Formazione per montaggio ponteggi.	Prima di svolgere la mansione		
11 - Documentazione dell'avvenuto addestramento all'uso di macchine e attrezzature e	D.Lgs 81/08: art. 37 commi 4 e 5 art. 18 comma 1 lett. e) artt. 71 comma 7, 73, 77, 116, 169, 227	Nel documento di valutazione dei rischi devono essere individuate le mansioni che richiedono obbligatoriamente l'addestramento art. 28 comma 2 lett. f).	Prima di svolgere la mansione		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
Dispositivi di Protezione Individuale					
12 – Documentazione dell'avvenuta informazione dei lavoratori	D.Lgs 81/08: art. 36 artt. 3 comma 12-bis, 71 comma 7, 73, 77, 164, 169, 177, 184, 190 , 191, 192, 195, 203, 210-bis, 226 , 227, 239, 257, 278, 286-sexies, 294-bis	Sono escluse da questo elenco le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori dal medico competente	Prima di svolgere la mansione		
13 - Iscrizione ad apposito albo per le ditte che svolgono attività di bonifica di materiali contenenti amianto	Legge 257/92 Art. 12 comma 4 <u>LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</u> D. Lgs. 81/08 Art. 256 co. 1	Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo	Prima di svolgere l'attività di bonifica		
14 - Attestati di abilitazione regionale per attività di rimozione amianto	Legge 257/92 Art. 10 comma 2 lett. h) <u>LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</u> D. Lgs. 81/08 Art. 258 co. 3 DPR 8/8/1994 Art. 10 co. 1 e 2 Accordo Stato Regioni 21/12/2011 p.to 4	Riguarda gli addetti alle attività di rimozione e smaltimento dell'amianto	Prima di svolgere l'attività di bonifica Aggiornamento periodico ogni 5 anni, durata minima di 6 ore		
15 - Attestato formazione addetti montaggio ponteggi	D.Lgs 81/08: art. 136 commi 6,7 e 8 Allegato XXI	Obbligatorio per chi monta ponteggi. Durata 28 ore con verifica finale.	Prima di svolgere la Mansione Aggiornamento ogni 4 anni (4 ore)		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
16 - Attestato formazione addetti lavori su fune	D.Lgs 81/08: art. 116 comma 4 Allegato XXI	LAVORATORI Sono destinatari dei corsi: a) lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; b) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. c) eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.). Durata minimo 32 o massimo 52 ore con verifica finale: • Per accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali • Per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi I PREPOSTI con funzione di sorveglianza per programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra loro affidata devono frequentare un modulo aggiuntivo di 8 ore	Prima di svolgere la mansione Aggiornamento quinquennale (8 ore) per i lavoratori Aggiornamento quinquennale (4 ore) per i preposti		
17 – Documentazione esercitazioni antincendio	DM 02/09/2021 Art. 1.3 Allegato I <u>Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</u>	Obbligatoria dove è obbligatoria la redazione del piano di emergenza (vedi sotto: gestione delle emergenze) Ulteriore prova oltre a quella annuale in caso di: - adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni; - incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento (numero di presenze contemporanee); - modifiche sostanziali al sistema di esodo Obbligo di collaborazione e coordinamento tra diversi datori di lavoro occupanti l'edificio.	Almeno annuale		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
18 - LUOGHI CONFINATI Documentazione della formazione del personale Zaccaria [ok]	D.Lgs 81/08: Artt. 63, 66, 121 Allegato IV, punto 3 DPR 177/2011 <u>D.P.R.14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.</u> Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025	Il lavoro può essere svolto solo da imprese e lavoratori autonomi qualificati, sia per lavori in proprio che in appalto, che hanno i seguenti requisiti: - presenza di personale con esperienza specifica triennale non inferiore al 30%. - formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro, specificamente mirata al rischio - avvenuta effettuazione di attività di addestramento In caso di lavori in appalto: - informazione dettagliata, da parte del committente, sui rischi, in un tempo sufficiente e adeguato, comunque non inferiore ad 1 giorno Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, i corsi obbligatori per gli addetti ai lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento devono avere una durata minima di 12 ore, suddivise come segue: 4 ore di formazione teorica 8 ore di formazione pratica L'aggiornamento è obbligatorio almeno ogni 5 anni e la durata è di 4 ore. Verificare che sia stata effettuata la "valutazione del rischio per lavori in ambienti confinati" (come parte specifica del DVR di cui all'art. 28, co. 2 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).	Prima dell'effettuazione dei lavori		

e) REGISTRO DEGLI INFORTUNI

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		Pur essendo formalmente abolito l'obbligo di tenere uno specifico registro infortuni (ad esclusione dell'ambito del trasporto ferroviario) la registrazione degli eventi infortunistici è una parte integrante di un corretto monitoraggio dell'applicazione delle norme in salute e sicurezza nell'ambito della propria attività produttiva o di servizio. La stessa attività di registrazione e monitoraggio è parte dell'adozione di un corretto sistema di gestione della sicurezza aziendale.			

f) SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
1 - Fornire al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 2	Pur non essendo previsto uno specifico documento, si consiglia di lasciare documentazione attestante l'effettuazione dell'adempimento.	Dopo il conferimento dell'incarico di medico competente.		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.					
2 – Attestazione / indicazioni del contributo del medico competente all'effettuazione della valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 art. 25 c. 1 lett. a) art.28 c. 2	Il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro ed il RSPP nella valutazione dei rischi, nella definizione delle misure di prevenzione e protezione per le parti di sua competenza.	Dopo il conferimento dell'incarico di medico competente.		
3- Invio al medico competente dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo Venturini	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 41	I lavoratori privi di idoneità non possono essere impiegati nelle mansioni per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.	Prima della scadenza della precedente idoneità o del cambio mansione o dell'inserimento di un nuovo assunto (eventualmente preassuntiva).		
4 - Comunicazione al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro Eventuale richiesta di visita di fine rapporto di lavoro	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g.bis) art. 41 comma 2 lett. e)	È necessaria, in particolare, per effettuare le visite mediche di fine rapporto, ove previste dalla normativa (es. esposti ad agenti chimici), È obbligatoria, in particolare, per effettuare le visite mediche di fine rapporto, ove previste dalla normativa (es. esposti ad agenti chimici, amianto,)	Prima della cessazione del rapporto di lavoro		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
5 - Comunicazione al medico competente dei nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni con obbligo di esecuzione di accertamenti in merito a uso di sostanze stupefacenti e alcool dipendenza.	D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 4 art. 18 comma 1 lett. g) D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.125 Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006 (mansioni per le quali non è permessa l'assunzione di alcol) <u>Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006- Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.</u> Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 30/10/2007 (mansioni per le quali è previsto l'accertamento	Per il giudizio di idoneità è obbligatorio verificare l'attuazione di interventi che garantiscano l'assenza di assunzione di alcol sostanze psicotrope e stupefacenti.	Prima di avviare il lavoratore alle mansioni riportate negli accordi Stato regioni Periodicità annuale per le tossicodipendenze, per alcol secondo protocollo sanitario predisposto dal medico competente		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	dell'assenza di tossicodipendenza) <u>Conferenza Unificata - PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2007-Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.</u> Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 18/09/2008 (procedura per i controlli sulla tossicodipendenza) Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano -PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008 - Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza... Deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 1020/2009 <u>Deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 1020/2009 "linee guida per la prevenzione dei problemi di sicurezza sul</u>				

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	<u>lavoro legati all'assunzione di alcolici".</u> Deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 1486/2010 <u>Deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 1486/2010 accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. "</u> Possibili regolamenti aziendali				
6 - Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lett. c)-d) e) e-bis) Art.186 comma 1 Art.230 comma 1	La cartella, così come prevista dall'all. III, è conservata con tutela del segreto professionale in luogo concordato dal medico competente e dal datore di lavoro In caso di esposizione a specifici rischi o sostanze devono essere annotati i livelli di esposizione professionale individuali La cartella deve essere consegnata al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso	Istituita alla prima visita ed aggiornata dopo ogni visita o variazione delle condizioni di esposizione ai rischi		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		termine previsto da altre disposizioni del presente decreto”			
7 - Protocollo della sorveglianza sanitaria	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. b)	Il medico elabora il protocollo in funzione della sua partecipazione alla valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dal datore di lavoro, dell’esito dei sopralluoghi periodici in ambiente di lavoro e in considerazione degli indirizzi scientifici più avanzati.	Dopo il conferimento dell’incarico al medico competente		
8 - Valutazione collettiva e anonima dell’esito della sorveglianza sanitaria.	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. i) art. 35 comma 1	Presentazione in forma scritta in occasione delle riunioni previste dall’art. 35.	Annuale		
9 – Attestazione / indicazioni del contributo del medico competente all’organizzazione del primo soccorso, alla formazione e alle misure di prevenzione	D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lett. a)	Il medico competente DEVE fornire indicazioni sull’organizzazione del primo soccorso e su eventuali integrazioni dei materiali previsti dal DM 388/2003.	Dopo il conferimento dell’incarico al medico competente		
10 - Documentazione del sopralluogo effettuato dal medico competente negli ambienti di lavoro, nei cantieri o valutazione del POS	D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lett. l) art. 104 comma 2	Il medico competente ha l’obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro. Nei cantieri inferiori a 200 uomini giorno aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese è ammesso che la visita sia sostituita o integrata dall’esame del POS.	Di norma annuale		
11 - Richiesta di copia della cartella sanitaria al	D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lett. e-bis) art.41	In occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia	<i>(Parere CIIP)</i> <i>Si ritiene che il MC, con il consenso del lavoratore,</i>		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
lavoratore in occasione della visita medica preventiva in fase preassuntiva		della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.	<i>possa anche richiedere al precedente datore di lavoro la cartella sanitaria qualora il lavoratore non riesca ad esibirla. Nell'impossibilità di acquisire la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro il MC formulerà il giudizio di idoneità, come di consueto, sulla base delle informazioni disponibili. Sugeriamo ai MC di annotare nella cartella sanitaria tale evenienza.</i>		
12 - Giudizio di idoneità dei lavoratori occupati in mansioni con obbligo di sorveglianza sanitaria	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. c) art. 18 comma 1 lett. g) art. 18 comma 1 lett. bb) art. 41 commi 6 – 6 bis art. 41 comma 7	Il giudizio deve essere fornito sia al datore di lavoro che al lavoratore, documentando la data di consegna ai fini di un eventuale ricorso avverso.	Dopo ogni visita		
13 - Misure preventive e protettive particolari e revisione del documento di Valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 art.175 comma 4 art.185 comma 2 art.229 commi 6 e 7 art.242 comma 2 e 4 art. 279 comma 2 e 3	Adeguamento senza ritardo della valutazione del rischio e delle diverse misure preventive sulla base di elementi emersi durante la sorveglianza sanitaria. Prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile			
14 - Misure protettive particolari con	art.237comma 1 lett.i	Adozione di misure protettive particolari per esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni con rischi particolarmente elevati.			

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni					
15 - Comunicazione al datore di lavori in caso di deroghe ai VLE campi Elettromagnetici	Decreto interministeriale 30/9/2022 art. 6 comma 1	Sospensione immediata dell'applicazione della deroga al rispetto dei VLE			
16 - Sostituzione del Medico Competente in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni.	D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lett. n-bis	In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il Medico Competente comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.			

g) ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
1 - Dichiarazione CE di conformità e marcatura CE Paternicò	D.Lgs 81/08 Art. 70 comma 1 Per le macchine dal 14/01/2027 a 10/01/2027 Regolamento UE 2023/1230 Per le macchine dal 06/03/2010 al 13/01/2027: D.Lgs 17/10 Attuazione direttiva macchine 2006/42/CE Oppure Regolamento UE 2023/1230 Per le macchine tra il 21/09/1996 e il 06/03/2010 DPR 459/96 attuazione Direttiva 98/37/CE	La dichiarazione di conformità e la marcatura CE sono obbligatorie per le attrezzature di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine (macchine, attrezzatura intercambiabile, accessori di sollevamento, insiemi di macchine, componenti di sicurezza, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, catene funi e cinghie, componenti di sicurezza). N.B. Modifiche sostanziali della macchina implicano una nuova dichiarazione di conformità Modifiche volte ESCLUSIVAMENTE a migliorare la sicurezza non richiedono una nuova marcatura CE. In caso di insiemi di macchine e/o quasi macchine deve essere presente una dichiarazione di conformità dell'insieme. In caso di macchine comprese in allegato IV (alcune macchine per il legno, presse, piegatrici, PLE, ecc.) della direttiva macchine nella dichiarazione di conformità deve essere indicato l'Organismo Notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo o ha approvato il sistema di garanzia qualità totale o deve essere citata la norma tecnica (UNI / EN / ISO) specifica per tale macchinario Sulla macchina deve essere apposta la marcatura "CE" corrispondente alla dichiarazione di conformità.	All'immissione sul mercato / messa in servizio della macchina (macchine, attrezzatura intercambiabile, accessori di sollevamento, insiemi di macchine, componenti di sicurezza, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, catene funi e cinghie, componenti di sicurezza).		
1.1 – Documentazione macchine,	D.Lgs 81/08 Art. 70 comma 2 e Allegato V	Le attrezzature di lavoro costruite prima dell'entrata in vigore del DPR 459/96 devono essere conformi	Da subito in caso di macchine, attrezzature o impianti costruiti		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
attrezzature e impianti antecedenti al DPR 459/96	Art. 71 comma 3 e Allegato VI	all'allegato V e utilizzate come da allegato VI ed eventualmente aggiornate ai progressi della tecnica. Modifiche sostanziali della macchina implicano una nuova dichiarazione di conformità qualora rientrino nel campo di applicazione della Direttiva Macchine	antecedentemente al 22/09/1996 e non modificati successivamente a tale data.		
2 - Istruzioni d'uso (e manutenzione)	D.Lgs 81/08 Art. 70 comma 1 Art. 71 comma 3 e Allegato VI Art 71 comma 4 lettera a p.to 1 Per le macchine dal 14/01/2027 10/01/2027 Regolamento UE 2023/1230 Per le macchine dal 06/03/2010 al 13/01/2027: D.Lgs 17/10 Attuazione direttiva macchine 2006/42/CE Oppure Regolamento UE 2023/1230 Per le macchine tra il 21/09/1996 e il 06/03/2010 DPR 459/96 attuazione Direttiva 98/37/CE	Le istruzioni d'uso sono obbligatorie per tutte le macchine successive al DPR 459/96 e devono essere redatte secondo apposito requisito essenziale di sicurezza 1.7.4 allegato I della Direttiva Macchine Per macchine antecedenti al DPR 459/96 sebbene non siano previste istruzioni per l'uso, si raccomanda a seguito di valutazione del rischio la predisposizione di apposite istruzioni operative di sicurezza anche tenuto conto dell'Allegato VI	Da subito		
3 - Libretto di prima Omologazione/scheda tecnica	D.Lgs 81/08 Art. 71 commi-11, 13 Allegato VII DM 11/04/2011	Prima verifica richiesta a INAIL (ex ISPESL/ENPI); se non effettuata entro 45 giorni può essere richiesta a ASS o organismi notificati privati.	Alla prima installazione		
4 - Registrazione delle verifiche periodiche allegato VII	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma-13 Allegato VII	Richiesta ad Azienda Sanitaria Territorialmente competente o soggetti pubblici e privati. N.B. per essere aggiornati sulle circolari inerenti alle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e dei	Frequenza indicata in allegato VII		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		soggetti abilitati si consiglia di consultare il seguente sito internet: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/Pagine/default.aspx			
5 - Registro di controllo delle attrezzature	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 4 lett. b)	Obbligatorio per le attrezzature ove è previsto	Se necessario per l'attrezzatura		
6 - Attestazione di conformità ai requisiti previsti dall'allegato V per vendita, noleggio o concessione in uso	D.Lgs 81/08 Art. 72 comma 1	Obbligatorio per le attrezzature non CE (prodotte prima dell'entrata in vigore del DPR459/96). Rilasciata da chi vende, noleggia o concede in uso. È vietata la vendita, noleggio, concessione in uso di macchine non rispondenti all'allegato V del D.Lgs. 81/08. In deroga sono concesse le vendite delle attrezzature di lavoro non conformi con esclusivo e documentato fine demolitorio o di messa in sicurezza tramite aziende specializzate.	Prima della vendita, noleggio o concessione in uso		
7 - Attestazione di buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. per noleggio o concessione in uso	D.Lgs 81/08 Art. 72 comma 2	Obbligatorio per le attrezzature nolleggiate o concesse in uso SENZA OPERATORE. OBBLIGO PER IL NOLEGGIATORE O CONCEDENTE IN USO: Rilasciare attestazione di buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.	Prima del noleggio o della concessione		
8 - Dichiarazione di conformità degli impianti	DM 22/01/2008 n. 37 <u>D.M. 22 gennaio 2008, n. 37</u> <u>Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,</u> <u>recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli</u>	Rilasciata dall'installatore dell'impianto	Prima della messa in esercizio		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	<u>impianti all'interno degli edifici</u>				
9 - Verifiche impianti: - Di protezione dalle scariche atmosferiche - Messa a terra di impianti elettrici - Impianti elettrici con pericolo di esplosione	D.Lgs 81/08 Art. 86 DPR 462/2001 <u>D.P.R.22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.</u> DM 22/01/2008 n. 37 <u>D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici</u>	La verifica periodica può essere richiesta all'A.S.S. o a soggetti individuati dal Ministero delle Attività Produttive. Per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione l'A.S.S. effettua la prima verifica. Impianti non in luoghi con pericolo di esplosione: L'utente invia la Dichiarazione di Conformità all'INAIL (ex ISPESL) degli impianti: - di messa a terra; - di protezione contro le scariche atmosferiche, ove presenti. Per impianti sprovvisti di dichiarazione di conformità (installati precedentemente al D.M. 37/08), la stessa può essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza. Tra gli impianti di messa a terra sono compresi gli impianti alimentati da gruppi elettrogeni in cui risulta prevista la messa a terra del centro stella del generatore (sistema TN). Sono esclusi i piccoli gruppi con protezione per separazione elettrica (di norma piccoli e trasportabili) Per impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 462/01, denuncia su modelli A, B e C; successivamente denuncia inviata all' INAIL (ex ISPESL) e all'ARPA completa di dichiarazione di conformità (L. 46/90 modificata dal D.M. 37/08) con allegato modulo di trasmissione. L'INAIL (ex ISPESL) effettua verifiche a campione e rilascia relativo verbale.	Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'INAIL (ex ISPESL) ed all'A.S.S. territorialmente competenti. Verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. La verifica degli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione è biennale		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		Con la cadenza prevista dal D.P.R. 462/01 l'utente effettua richiesta di verifica periodica all'INAIL o al Soggetto Abilitato. L'INAIL o il Soggetto Abilitato esegue verifica periodica con rilascio di relativo verbale Per Impianti in luoghi con pericolo di esplosione: L'utente invia la Dichiarazione di Conformità all'INAIL dell'impianto. L'INAIL effettua la prima verifica omologativa di impianto e rilascia il verbale. Con la cadenza prevista dal D.P.R. 462/01 l'utente effettua richiesta di visita periodica all'INAIL o al Soggetto Abilitato. L'INAIL o il Soggetto Abilitato esegue verifica periodica con rilascio di relativo verbale.			
10 - Verbale di controllo iniziale dopo l'installazione e dopo ogni montaggio per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 8 lett. a) Art. 71 commi 9-10	Devono essere registrati per iscritto e conservati per almeno 3 anni. L'ultimo controllo con esito positivo deve essere disponibile anche in cantiere.	Alla prima installazione Ad ogni montaggio in un nuovo cantiere		
11 - Documentazione dei controlli periodici o straordinari secondo le indicazioni del fabbricante o delle norme di buona tecnica per le attrezzature	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 8 lett. b) Art. 71 comma 9-10	Devono essere registrati per iscritto e conservati per almeno 3 anni. L'ultimo controllo con esito positivo deve essere disponibile anche in cantiere.	Periodicamente (indicazioni fabbricante o buona tecnica o prassi)		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
soggette ad influssi pericolosi					
12 - Attestazione di conformità ai requisiti previsti dall'allegato V	D.Lgs 81/08 Art. 72 comma 1	Obbligatorio per le attrezzature non CE (prodotte prima delle norme art. 70 comma 1). Rilasciata da chi vende, noleggia o concede in uso.	Prima della vendita, noleggio o concessione		
13 - Attestazione di buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dichiarazione del datore di lavoro relativa al nominativo dei lavoratori incaricati (e adeguatamente formati)	D.Lgs 81/08 Art. 72 comma 2	Obbligatorio per le attrezzature noleggiate o concesse in uso SENZA OPERATORE . L'attestazione è rilasciata da chi noleggia o concede in uso. La dichiarazione è rilasciata dal datore di lavoro utilizzatore. Il noleggiatore è obbligato ad acquisirla e a conservarla per tutta la durata del noleggio o della concessione.	Prima del noleggio o della concessione		
14 - PER: - APPARECCHI /IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI E PERSONE e IDROESTRATTORI - Libretto di omologazione o certificazione CE - Comunicazione di messa in servizio - Richiesta/verbale di verifica periodica	D.Lgs. 81/08 – Art.71 – Allegato VII Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 (Allegato II punto 2. Lett. c e punto 3.2.3 per le verifiche ventennali) DPR 459/96 art. 11 comma 3 (art. non abrogato dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con D.Lgs. 17/ 2010 art.18.)	L'utente trasmette all'INAIL (ex ISPESL) la comunicazione di messa in servizio delle attrezzature soggette. L'INAIL (ex ISPESL) procede con l'immatricolazione. Per le attrezzature messe in commercio prima del recepimento della Direttiva macchine, l'INAIL (ex ISPESL), o eventuale altro soggetto preposto, effettua l'omologazione con rilascio del libretto. Con la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08, l'utente effettua richiesta di verifica periodica. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL (ex ISPESL). Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL (ex ISPESL) esegue la 1ª verifica periodica o delega ASL/ARPA o il Soggetto Abilitato (S.A) indicato dall'utente, con	Dichiarazione all'INAIL prima della messa in servizio (oppure omologazione con rilascio libretto) Verifiche periodiche secondo allegato VII del DLgs 81/08: - Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL - Richiesta di verifiche periodiche successive a ARPA o Soggetto Abilitato		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
- Documentazione attestante la verifica periodica delle funi/catene - Documentazione verifica ventennale (detta anche "relazione dei cicli residui"), per le macchine adibite al sollevamento classificate come gru mobili (gru per edilizia), gru trasferibili (autogrù e gru da camion) o ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che sono in servizio da più di 20 anni.	Circolari Min. Lav. 18/2013 11/2012 23/2013 Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125 Circolare MLPS n. 18 del 23 maggio 2013 (punto 1 per verifiche ventennali) Circolare Inail n.12 del 13 maggio 2019 (servizi telematici di certificazione: CIVA)	rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale. L'ASL/ARPA o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica	Il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare e documentare la verifica trimestrale di funi e catene di attrezzature non CE o secondo quanto stabilito dal libretto d'uso e manutenzione per le CE.		
15 - Per ATTREZZATURE O INSIEMI A PRESSIONE: - Libretto di costruzione ISPEL o Dichiarazione di Conformità CE - Manuale d'uso e manutenzione per le attrezzature o insiemi CE	DLGS 93/2000 DM 329/04 D.Lgs. 81/08 – Art.71 - Allegato VII Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 Circolari Min. Lav. 18/2013	Se l'attrezzatura o l'insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio ai sensi dell'art. 5 del D.M. 329/04, l'utente deve richiedere all' INAIL (ex ISPEL) che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 329/04; L'INAIL (ex ISPEL) rilascia il relativo verbale. Con la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08 l'utente effettua richiesta di verifica periodica. Sono escluse quelle di cui all'art. 11 del D.M. 329/04. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL (ex ISPEL).	Comunicazione di messa in servizio o richiesta di verifica di messa in servizio prima della messa in servizio Verifiche periodiche secondo allegato VII del D.Lgs. 81/08: - Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
- Documentazione relativa alla verifica di messa in servizio e a tutte le verifiche periodiche	11/2012 23/2013 Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125 D.Lgs. n. 26 del 15 febbraio 2016 Circolare Inail n.12 del 13 maggio 2019 (servizi telematici di certificazione: CIVA)	Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL (ex ISPESL) esegue la 1ª verifica periodica o delega ASL/ARPA o il Soggetto Abilitato (S.A.) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale. L'ASL/ARPA o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.	- Richiesta di verifiche periodiche successive a ASL/ARPA o Soggetto Abilitato		
16 - Per RECIPIENTI DESTINATI AL TRASPORTO DI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI - Certificato di costruzione ISPESL o MCTC o Dichiarazione di Conformità CE - Documentazione relativa a tutti i successivi controlli periodici.	D.M. 12.09.95 Direttiva 2008/68/CE G.U n. L.260 del 30 settembre 2008 DM 329/04 D.Lgs. 81/08 – Art.71 - Allegato VII Decreto 11 aprile 2011 D.Lgs. n. 26 del 15 febbraio 2016	L'utente, secondo quanto previsto alla Tabella dell'allegato B del DM 329/04 e dai decreti citati, sottopone a collaudo di revisione i recipienti in questione. Per recipienti ante-direttiva la titolarità è in capo all'INAIL o MCTC; per i recipienti CE può operare la revisione un Organismo Notificato.	Periodicità prevista da Tabelle degli allegati del DM 329/04		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
17 - Per IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IMPIANTI ACQUA SURRISCALDATA: - Denuncia e allegati trasmessi all'INAIL (ex ISPESL) - Esito dell'esame progetto - Richiesta ed esito del collaudo di primo impianto e di tutte le verifiche periodiche successive.	DM. 1.12.75 e Raccolta R (ed.1982 ed.2009), Raccolta H D.Lgs. 81/08 – Art.71 - Allegato VII Decreto 11 aprile 2011 Circolari Min. Lav. 18/2013 11/2012 23/2013 Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125	L'installatore o l'utente dell'Impianto chiede all'INAIL (ex ISPESL) la verifica (esame) del progetto per impianti di riscaldamento con potenzialità > 35KW. L'INAIL (ex ISPESL) comunica il risultato della verifica dell'esame progetto. L'installatore o l'utente, una volta ricevuto esito positivo dell'esame progetto, richiede all'INAIL (ex ISPESL) la verifica di collaudo. L'INAIL (ex ISPESL) effettua la verifica di collaudo con rilascio di relativo libretto. Con la cadenza prevista l'allegato VII del D.Lgs 81/08 l'utente effettua richiesta di verifica periodica all'ASL. Sono esclusi gli impianti con potenzialità al focolare ≤ 116 KW (ad eccezione degli impianti centralizzati condominiali rientranti nell'art. 22 del DM 1/12/75). Per gli impianti necessari all'attuazione di un processo produttivo, con la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08, l'utente effettua richiesta di verifica periodica. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL (ex ISPESL). Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL (ex ISPESL) esegue la 1ª verifica periodica o delega ASL/ARPA o il Soggetto Abilitato (S.A.) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. Senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale. L'ASL/ARPA o i S.A. eseguono le verifiche	Richiesta verifica progetto all'INAIL Richiesta verifica di collaudo all'INAIL Verifiche periodiche secondo allegato VII del D.Lgs. 81/08: - Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL (se impianto a servizio di processo produttivo) - Richiesta di prima verifica periodica all'ASL e successive (impianto > 116 kW non a servizio di processo produttivo) - Richiesta di verifiche periodiche successive a ASL o Soggetto Abilitato (impianto >116 kW a servizio di processo produttivo)		

Check list
Revisione 00_2025 del 01.12.2025

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
		periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.			

h) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
1 - Valutazione di Idoneità dei DPI Zaccaria [ok]	D.Lgs 81/08 Titolo III – Capo II (In particolare art. 77-79) Allegato VIII Art. 79 c.2 (Atteso decreto sui criteri di scelta per l'uso dei DPI) In attesa si applica: DM 02/05/2001: <u>Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).</u> aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti	È inclusa nel documento di valutazione dei rischi. Per i DPI non compresi nel DM, si possono utilizzare, per analogia, le indicazioni delle norme UNI EN. La scelta dei DPI deve essere funzionale al tipo di rischio; Se vengono utilizzati più DPI questi devono essere tra di loro compatibili e non determinare rischi aggiuntivi. Secondo la circolare Ministero 3/2015 del 13.02.2015 relativa ai dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio, in funzione della loro installazione: - quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale); - quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili. Rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorchè taluni componenti del dispositivo o sistema siano "rimovibili", perché, ad esempio, avvitati ad un supporto. In merito a quest'ultimo punto si ricorda che nel FVG la legislazione regionale di riferimento è la legge regionale 16 ottobre 2015 n. 24 e s.m.i.	Prima della fornitura dei DPI		
2 - Verbal di consegna dei DPI ai lavoratori		La documentazione della consegna non è prevista dalla normativa, tuttavia è opportuno documentare l'avvenuta consegna.			
3 - Dichiarazione di conformità (tutte le categorie)	D.Lgs 81/08 art.76 c.1 art. 77	I DPI devono essere classificati in categorie di rischio (1, 2 ,3).	Prima della fornitura dei DPI in relazione alla assegnazione a mansioni		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
e/o attestato di certificazione CE dei DPI (II e III categoria) Istruzioni del DPI scritte in una lingua stabilita dallo Stato Membro interessato, facilmente comprensibile	<u>Regolamento UE 2016/425:</u> stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione. D.Lgs 17/2019 (attuativo Regolamento 2016/425)	Devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità UE ed essere dotati di marcatura CE in ottemperanza al nuovo Regolamento UE 2016/425 Devono essere accompagnati da istruzioni e informazioni del fabbricante Si ricorda che destinatari degli obblighi sono anche i lavoratori autonomi, i componenti della impresa familiare e piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio. Le istruzioni devono essere trasmesse ai lavoratori.	che comportano l'obbligo di utilizzo di DPI di I, II e III categoria.		
4 - Documentazione comprovante avvenuta informazione e formazione per tutte le categorie di DPI ed Addestramento per quelli di III categoria e per quelli di protezione dell'udito.	D.Lgs 81/08 art.77 c .4 , c. 5	La documentazione comprovante l'avvenuta informazione, formazione e addestramento, pur non prevista dalla normativa, è opportuna e raccomandabile.	Prima della fornitura dei DPI in relazione alla assegnazione a mansioni che comportino l'obbligo di utilizzo di DPI di I, II e III categoria.		

i) GESTIONE DELLE EMERGENZE

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
1 - Piano di emergenza	D.Lgs 81/08: artt. 43-46 DM 02/09/2021 <u>art.2</u> <u>Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</u> DPR 151/11 <u>D.P.R.1° agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</u> Allegato I	Il piano di emergenza deve essere predisposto nei seguenti casi: - luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori; - luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; - luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Per gli esercizi aperti al pubblico e non ricadenti ai punti sopracitati, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal DM 02/09/2021	Prima di iniziare l'attività o nel momento in cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 del DM 02/09/2021. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza.		

j) CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Per la documentazione inerente i cantieri viene di seguito specificato il luogo (sede o cantiere) in cui deve essere tenuta.

1 - ELENCO DOCUMENTI IN CAPO ALL'IMPRESA

DOCUMENTO	IN CANTIERE	⊗ PRESSO LA SEDE DELLA DITTA
Copia dell'autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e copia della relazione tecnica del fabbricante (art. 131 D.Lgs. 81/2008)	√	
Progetto e disegno esecutivo del ponteggio (alto più di 20 m o non realizzato secondo schema tipo) firmato da ingegnere o architetto abilitato (art. 133 D.Lgs. 81/2008). Da intendersi la copia. Piante e prospetti vanno allegati sempre, con timbro e firma, anche nel rispetto dello schema tipo.	√ <u>Per quanto sono due documenti sicuramente intrecciati fra loro non sono comunque la stessa cosa e vengono inoltre redatti da persone differenti.</u>	
Copia del Pi.M.U.S. (art. 136 co. 1 D.Lgs. 81/2008)	√	
Verifica (trimestrale) funi e catene apparecchi di sollevamento (Art. 71 co. 3 e All. VI punto 3.1.2 D.Lgs. 81/2008)	√	
Registri di controllo dei mezzi di sollevamento (art. 71 comma 10 D.Lgs. 81/2008)	√	
Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg (art. 71 co. 11 D.Lgs. 81/2008)	√	
Verbal di verifica periodica degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg (art. 71 co. 11 D.Lgs. 81/2008)		√
Verbale di verifica periodica in corso di validità, delle attrezzature/insiemi in pressione rientranti nell'all. VII. (art. 71 co. 11 D.Lgs. 81/2008)		√
Libretti d'uso e manutenzione delle macchine e copia del certificato di conformità delle stesse (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008)	√	
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico secondo regola d'arte rilasciata da installatore abilitato, relativa anche a messa a terra e protezione contro scariche atmosferiche (art. 81 D.Lgs. 81/2008 D.M. 37/2008)	√	
Protezione dai fulmini – (calcolo) art.80 co. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008)		√
Verbal di verifica periodica impianto di messa a terra e protezione contro scariche atmosferiche (art. 86 D.Lgs. 81/2008)		√
Documentazione attestante la regolarità dei rapporti di lavoro del personale presente in cantiere (libro unico del lavoro, comunicazioni obbligatorie ecc.)		√ (o c/o consulente)
Rapporto valutazione rischio rumore (art. 190 D.Lgs. 81/2008)	√	Ö

DOCUMENTO	IN CANTIERE	⊗ PRESSO LA SEDE DELLA DITTA
Aggiornamento ogni 4 anni del documento in questione.	(solo conclusioni nel POS)	
Rapporto valutazione rischio vibrazioni (art. 202 D.Lgs. 81/2008)		√
Aggiornamento ogni 4 anni del documento in questione.		
Copia del P.O.S. (art.96 c.1 lett. "g" D.Lgs. 81/2008)	√	
Copia eventuali deleghe in materia di sicurezza sul lavoro (art. 16 D.Lgs. 81/2008)		√
Documentazione attestante avvenuta trasmissione del PSC o POS rispettivamente se impresa affidataria o esecutrice (art. 101 co. 2 e 3 D.Lgs. 81/2008)		√
Obblighi D.L. impresa affidataria (art. 101 D.Lgs. 81/2008): ➤ Accerta l' idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici (comma. 2) ➤ Coordina gli interventi di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 (comma 2) ➤ Verifica congruenza POS imprese esecutrici rispetto al proprio (comma 3)		√
Documentazione comprovante l' avvenuta consultazione dell' RLS/RLT		√
Schede di sicurezza di prodotti e sostanze pericolose utilizzate (art. 223 D.Lgs. 81/2008)	√ (contenute nel POS)	
Copia del piano di lavoro di bonifica amianto (art. 256 D.Lgs. 81/2008) o anche eventuale Piano delle Demolizioni	√	
Eventuali relazioni geologiche	√ (contenute nel PSC, POS o nel progetto)	
Nomina RSPP e addetti al SPP e relativa formazione e aggiornamento (art. 17 c. 2 lettera b e art. 34 D.Lgs. 81/2008)		√
Documentazione comprovante la formazione e aggiornamento annuale RLS e nomina RLS o RLST (artt. 47 e 48 D.Lgs. 81/2008)		√
Nomina medico competente e giudizi di idoneità (art. 18 c. 1 lettera "a " D.Lgs. 81/2008)		√
Documentazione comprovante la formazione e aggiornamento di addetti emergenze e antincendio, e rispettiva nomina (art. 18 c. 1 lett. "b" D.Lgs. 81/2008) *	√ (nel POS)	√ (attestati)
Documentazione comprovante l' avvenuta formazione e aggiornamento dei lavoratori (art. 37 co.2 D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21.12.2011) *	√ (nel POS)	√ (attestati)
Documentazione comprovante l' avvenuta formazione e aggiornamento e addestramento dei lavoratori utilizzanti DPI di IIIª categoria (vie respiratorie, imbragature anticaduta - art. 77 c. 5 D.Lgs. 81/2008) *	√ (nel POS))	√ (attestati)
Documentazione comprovante l' avvenuta formazione e aggiornamento e addestramento dei lavoratori per i lavori in quota (lavori su fune art. 116 e all. XXI D.Lgs. 81/2008) *	√ (nel POS)	√ (attestati)
Documentazione comprovante l' avvenuta formazione e aggiornamento e addestramento dei lavoratori per i lavori in quota (art. 116 e all. XXI D.Lgs. 81/2008) *	√ (nel POS)	√ (attestati)
Documentazione comprovante l' avvenuta formazione e aggiornamento degli operatori abilitati all' intervento in luoghi confinati e ristretti (DPR 177/2011) *	√ (nel POS)	√ (attestati)

Check list
Revisione 00_2025 del 01.12.2025

DOCUMENTO	IN CANTIERE	⊗ PRESSO LA SEDE DELLA DITTA
Documentazione comprovante l'avvenuta formazione e aggiornamento degli operatori abilitati alla posa della segnaletica stradale (D.l. 22/01/2019) *	✓ (nel POS)	✓ (attestati)
Copia dell'autorizzazione ex art. 26 D.Lgs. 285/1992 allestimento del cantiere stradale	✓	
Evidenza della qualificazione impresa per luoghi confinati e ristretti (DPR 177/2011)		✓
Procedure per gli interventi nei luoghi confinati e ristretti (DPR 177/2011)	✓ (nel POS)	
Documentazione comprovante l'avvenuta formazione e aggiornamento degli operatori abilitati all'uso di particolari attrezzature (art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/2008 e accordo stato regioni) *	✓ (nel POS)	✓ (attestati)
Documentazione comprovante l'avvenuta formazione e aggiornamento dei lavoratori addetti al montaggio dei ponteggi (art. 136 c. 6 D.Lgs. 81/2008) *	✓ (nel POS)	✓ (attestati)
Documentazione comprovante l'avvenuta formazione dei lavoratori addetti alla rimozione e smaltimento amianto (art. 258 co. 3 D.Lgs. 81/2008) *	✓ (nel POS/Piano di Lavoro)	✓ (attestati)
Verbal di riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/2008)		✓
Copia di eventuali contratti di appalto o subappalto con allegata copia dei rispettivi DURC		✓
Documentazione inerente la verifica tecnico professionale (art. 90 c. 9 e all. XVII D.Lgs. 81/08):		✓
- Copia DVR (cantiere sopra i 200 u.g. o con rischi ex all. XI D.Lgs. 81/08)		
- Copia DURC		
- Dichiarazioni di cui all'art. 90 c. 9 lett. b D.Lgs. 81/08 (cantiere sopra i 200 u.g. o con rischi ex all. XI D.Lgs. 81/08)		
- Copia CCIAA		
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs. 81/08 (cantiere sopra i 200 u.g. o con rischi ex all. XI D.Lgs. 81/08)		
- Patente o documento equivalente di cui all'articolo 27 D.Lgs. 81/08 smi ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA (almeno cl. III).		
Qualificazione PES/PAV per lavori elettrici (norma CEI 11-27)	✓ (nel POS)	✓ (attestati)
Recipienti/attrezzature in pressione		
Piano gestione emergenze del cantiere	✓ eventualmente nel POS e/o nel PSC	
Copia autorizzazione deroga emissioni rumorose ex L.447/1995	✓	

N.B. I documenti in cantiere possono essere mantenuti anche in formato elettronico purché visionabili presso il cantiere stesso.

*Riferita al personale operante in cantiere.

⊗ La documentazione dovrà essere esibita all'organo di vigilanza secondo la tempistica da questo indicata e comunque non oltre 24 ore dalla richiesta.

2 ELENCO DOCUMENTI IN CAPO AL COMMITTENTE / RESPONSABILE DEI LAVORI

	IN CANTIERE	⊗ IN SEDE
Copia della notifica preliminare ed eventuali integrazioni/aggiornamenti (art. 99 D.Lgs. 81/2008)	√	
Eventuale incarico conferito al Responsabile dei Lavori (art. 93 co. 1 D.Lgs. 81/2008)		√
Nomina Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (art. 90 co. 3 e 4 D.Lgs. 81/2008)		√
Documenti comprovanti l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese e/o lavoratori autonomi (art. 90 co. 9 lett. "a" e "b" D.Lgs. 81/2008).		√
Riscontro su avvenuta trasmissione all'amministrazione concedente i lavori da realizzare, della documentazione prevista (art. 90 co. 9 lett. "c" D.Lgs. 81/2008)		√
Documenti comprovanti la trasmissione del PSC alle imprese (art. 101 co. 1 D. Lgs. 81/2008)		√

⊗ La documentazione dovrà essere esibita all'organo di vigilanza secondo la tempistica da questo indicata e comunque non oltre 24 ore dalla richiesta.

3 ELENCO DOCUMENTI IN CAPO AL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE / ESECUZIONE DEI LAVORI

	IN CANTIERE	⊗ IN SEDE
Copia del PSC (artt. 91 co. 6 lettera "a" e 100 co. 1 D.Lgs. 81/2008)	√	
Aggiornamenti del PSC redatti in corso d'opera	√	
Copia del fascicolo tecnico (art. 91 co.1 D.Lgs. 81/2008)		√
Attestazione dell'attività di controllo svolta in cantiere (art. 92 co. 1 lett. "a" D.Lgs. 81/2008) <i>(La documentazione attestante non è prevista specificamente dalla normativa, tuttavia è opportuno documentare l'avvenuta attività di controllo)</i>		√
Riscontro su avvenuta verifica idoneità P.O.S. (art. 92 co. 1 lett. "b" D.Lgs. 81/2008)		√
Documentazione comprovante la cooperazione, coordinamento e informazione tra DD.LL. e LL.AA. ; (art. 92 co. 1 lett. "c" D.Lgs. 81/2008)		√
Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali (titoli ed aggiornamento - art. 98 e all. XIV D.Lgs. 81/2008)		√

⊗ La documentazione dovrà essere esibita all'organo di vigilanza secondo la tempistica da questo indicata e comunque non oltre 24 ore dalla richiesta.

k) REGISTRI E COMUNICAZIONI VARIE

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
Registro degli esposti a cancerogeni	D. Lgs 81/08: Art. 243	Il registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il registro, istituito dal datore di lavoro ed integrato dalle note del MC, è ora telematico. (vedi nota a margine) Per ciascun lavoratore esposto va indicata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno, il valore dell'esposizione, ove noto. Consegna copia del registro all'INAIL e all'ASS (PSAL). In caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il datore di lavoro invia copia del registro all'ASS e all'INAIL (DIMEILA) cui invia anche copia di tutte le cartelle sanitarie. La suddetta documentazione è conservata dall'INAIL – DiMEILA, per 40 anni. In caso di cessazione del rapporto di Lavoro di un dipendente, il datore di lavoro invia all'INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio e ne consegna copia al lavoratore.	Al momento dell'istituzione (inizio attività con esposizione) Al momento della Cessazione dell'azienda o del rapporto di lavoro <i>A seguito dell'entrata in vigore del Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 recante le regole tecniche per il funzionamento del Sinp, dal 12 ottobre 2017 è previsto che la trasmissione dei registri di esposizione a cancerogeni avvenga esclusivamente per via telematica. A questo scopo l'Istituto ha predisposto, per i titolari di posizione assicurativa, un applicativo disponibile nella sezione del portale Inail dedicata ai servizi on line. (per la modalità di trasmissione vedi apposita pagina web INAIL)</i> <i>Per la modalità di trasmissione delle cartelle sanitarie vedi apposita pagina web INAIL</i>		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
Comunicazioni relative al registro degli esposti a cancerogeni	D. Lgs 81/08: Art. 243 commi 3 e 8	Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le annotazioni individuali e i dati della cartella sanitaria e di rischio Comunica le variazioni a INAIL (telematicamente). Le Aziende Sanitarie possono accedere a tale registro telematicamente su portale INAIL	A richiesta. <i>A seguito dell'entrata in vigore del Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 recante le regole tecniche per il funzionamento del Sinp, dal 12 ottobre 2017 è previsto che la trasmissione dei registri di esposizione a cancerogeni avvenga esclusivamente per via telematica. A questo scopo l'Istituto ha predisposto, per i titolari di posizione assicurativa, un applicativo disponibile nella sezione del portale Inail dedicata ai servizi on line. (per la modalità di trasmissione vedi apposita pagina web INAIL) Per la modalità di trasmissione delle cartelle sanitarie vedi apposita pagina web INAIL</i>		
Documentazione della consultazione del RLS nei casi previsti dalla normativa	D.Lgs 81/08 Art 18 lett. s) Art 50 comma1 lett b), c), d) Art 35 Art 37 Art 29 comma 2 Art 63 comma 5 Art 102 comma 1 Art 241 comma 1	La consultazione è obbligatoria per: Art 50 lett b: valutazione rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda Art 50 lett c: designazione RSPP, ASPP, addetti antiincendio, primo soccorso, medico competente Art 50 lett d: organizzazione della formazione Art 35: riunione periodica annuale Art 29 comma 2: valutazione ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi	Prima di attuare ciascun adempimento		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	Art 253 comma 3 Art 254 comma 5 Art 257 comma 2	Art 63 comma 5: adozione di misure alternative in caso di vincoli urbanistici o architettonici Art 102 comma 1: per accettazione piano sicurezza e coordinamento e modifiche richieste dall'impresa esecutrice Art 241 comma 1: operazioni particolari con possibile esposizione rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni Art 253 comma 3: effettuazione di campionamenti di fibre amianto aerodisperse Art 254 comma 5: se non è possibile rispettare il valore limite di esposizione ad amianto ed è necessario utilizzare un DPI per individuare periodi di riposo in base all'impegno fisico richiesto e alle condizioni climatiche Art 257 comma 2: adottare misure nel caso di superamento del valore limite di concentrazione di amianto in aria			
Informazione del RLS (obbligatoria)	Articolo 29 comma 3 Articolo 164 comma 1 lettera a Articolo 34 comma 1	Art. 29 c.3: modalità di effettuazione della VR Art. 164: informazione e formazione Art. 34: svolgimento diretto da parte del datore di lavoro di compiti di prevenzione e protezione			
Comunicazioni all'organo di vigilanza in merito all'uso di agenti biologici di categoria II e III	D.Lgs 81/08: Art. 269 comma 1	Deve contenere i dati identificativi dell'azienda, il nome del titolare e il documento di valutazione dei rischi	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori		
Comunicazione appartenenza dell'azienda al gruppo A ai fini dell'organizzazione e del primo soccorso	D.M. 388/03 <u>DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre</u>	Appartengono al gruppo A I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto	Al momento dell'inizio attività		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
	<u>1994, n. 626, e successive modificazioni.</u>	legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.			
Relazione alla ASS e alla Regione su interventi eseguiti nell'anno precedente per bonifica materiali contenenti amianto	Legge 257/92: Art. 9 <u>LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</u>	Le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alla Regione e alle ASS (PSAL), nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.	Entro febbraio di ciascun anno		
Comunicazione della presenza di amianto	Legge 257/92: Art. 12 commi 5 <u>LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla</u>	La comunicazione deve essere inviata alla ASS dal proprietario dell'immobile di edifici aperti al pubblico e di pubblico utilizzo	Ogni anno inviare rapporto ispezione con documentazione fotografica		

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi	Applicabile	Valutazione
floccato o in matrice friabile negli immobili	<u>cessazione dell'impiego dell'amianto.</u>				